

AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEI RIVENDITORI
(art.16 dell'Accordo nazionale sulla vendita di giornali quotidiani e periodici)

Articolo 1 – PREAMBOLO

Le organizzazioni firmatarie con il presente accordo regolano e danno attuazione a quanto previsto dall'art. 16 dell'Accordo nazionale sulla vendita dei giornali quotidiani e periodici.

Articolo 2 – SCOPO DELLE QUOTE DI SERVIZIO

Il comparto editoriale, anche alla luce delle nuove norme contrattuali delle tecnologie disponibili e dei mutamenti avvenuti all'interno delle tipologie di prodotto editoriale fornito alla rete di vendita, ritiene necessario l'accrescimento della professionalità dei giornalisti.

In questo quadro le Aziende fornitrici di prodotto editoriale sono favorevoli a mettere a disposizione risorse economiche atte a promuovere corsi di formazione e di aggiornamento che dovranno essere organizzati a cura delle Organizzazioni Sindacali dei Rivenditori oppure da Società da queste indicate (di seguito anche "Organizzatori").

Tali corsi di formazione e/o aggiornamento dovranno riguardare i seguenti temi:

1. La normativa di settore comprendendo in essa anche quanto previsto nel nuovo accordo nazionale;
2. informatizzazione del punto vendita;
3. Contabilità e fiscalità;
4. Esposizione del prodotto e rapporti con la clientela;
5. L'organizzazione della filiera distributiva.

Articolo 3 – MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE DEI CORSI

I corsi, da programmarsi in un'ottica semestrale, potranno essere organizzati in maniera disgiunta o congiunta da parte di uno o più Organizzatori.

Dovranno essere corsi di natura collettiva e coinvolgere un numero minimo di 8 rivenditori e un massimo di 16 per ogni sessione di corso. Ogni sessione non dovrà essere inferiore a quattro mezze giornate oppure a 16 ore complessive.

Ai rivenditori dovrà essere consegnato un attestato del corso effettuato.

Articolo 4 – APPROVAZIONE DEL CORSO

Gli Organizzatori presenteranno congiuntamente alla F.I.E.G. un piano preventivo dei corsi da tenersi nel semestre successivo.

Tale piano dovrà contenere per ogni sessione di corsi:

- Luogo, data e orari in cui sarà tenuto;
- Numero massimo e minimo dei partecipanti previsto;

- Argomenti trattati;
- Docenti coinvolti;
- Target di rivenditori esclusivi coinvolti;
- Organizzazione Sindacale o Società Organizzatrice;
- Costi del corso per partecipante o per sessione

I piani dovranno pervenire alla F.I.E.G. per ogni anno di riferimento, entro il 15 ottobre per i corsi da tenersi nel periodo primo gennaio – trenta giugno ed entro il 15 aprile per il periodo primo luglio – 31 dicembre.

Entro 15 giorni dal ricevimento del piano F.I.E.G. farà pervenire l'eventuale approvazione.

Rappresentanti del comparto editoriale potranno presenziare ai corsi, come pure partecipare in qualità di relatori o docenti.

Articolo 5 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEGLI IMPORTI

Successivamente all'approvazione dell'autorizzazione, la F.I.E.G. o una società incaricata dalla stessa erogherà il 30% dell'importo richiesto per l'effettuazione del corso, dietro presentazione di relativa fattura da parte dell'Organizzatore.

Il restante importo verrà liquidato all'atto di presentazione dei seguenti documenti:

- Elenco dei partecipanti;
- Dichiarazione del legale rappresentante dell'Organizzatore della corretta effettuazione del corso, controfirmata dal responsabile dell'Organizzazione Sindacale a cui tale Società fa riferimento;
- Fattura a saldo.

I documenti di cui sopra dovranno essere trasmessi entro il 15 luglio per i corsi tenuti nel primo semestre di ogni anno ed entro il 15 gennaio dell'anno successivo per i corsi tenuti nel secondo semestre.

La società incaricata dalla F.I.E.G. effettuerà il pagamento entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione.

Articolo 6 – LIMITI DI NATURA ECONOMICA

Le Aziende indicate dall'art. 2 fissano in € 500.000 annui l'importo massimo erogabile per la sovvenzione dei corsi sopra descritti per gli anni completi di vigenza del contratto. Tale importo massimo potrà essere aumentato, trascorsi due anni dall'inizio della vigenza dell'accordo, fino a un massimo del 20%, per il terzo

e quarto anno, nel caso in cui si siano raggiunti nell'organizzazione dei corsi tangibili e incontrovertibili risultati.

Nel caso in cui in un esercizio non fossero organizzati un numero sufficiente di corsi per riconoscere tale importo, questo non sarà aggiunto alle disponibilità dell'anno successivo.

In ogni caso ogni corso non dovrà prevedere un contributo per partecipante superiore a 250 euro.

Per i primi dodici mesi di vigenza dell'accordo, il cinquanta per cento della cifra massima annua erogabile potrà essere destinato all'organizzazione di incontri da tenersi anche in forma assembleare o congressuale aventi lo scopo di esporre e spiegare ai rivenditori la normativa contrattuale appena controfirmata. Il calendario delle riunioni dovrà essere comunque preventivamente presentato congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'accordo alla F.I.E.G..

All'atto della approvazione del piano, che dovrà avvenire entro i quindici giorni successivi, F.I.E.G. o la società da essa incaricata provvederà alla liquidazione di 125.000 euro. Il saldo, cioè gli ulteriori 125.000 €, verrà erogato al termine del sesto mese di vigenza dell'accordo nazionale.

Per i primi ventiquattro mesi di vigenza dell'accordo nazionale, una quota pari al cinquanta per cento della cifra annua stanziata verrà erogata a fronte degli investimenti necessari da attuarsi a cura delle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'Accordo Nazionale per permettere alle stesse di creare le strutture che poi si occuperanno dell'effettuazione dei corsi.

Le Organizzazioni Sindacali percepenti tali fondi presenteranno alla F.I.E.G. il criterio di ripartizione degli stessi.

I fondi verranno erogati come segue: 250.000 € al termine del dodicesimo mese di vigenza dell'accordo nazionale e 250.000 € al termine del diciottesimo mese di vigenza dello stesso.

L'erogazione di tutti gli importi di cui al presente regolamento sono subordinati alla presentazione di idonea documentazione fiscale, cioè fattura, e al rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.

In Roma il 19 maggio 2005, l'Associazione Nazionale Distributori Stampa (A.NA.DI.S.), innanzi alle Parti firmatarie dell'Accordo Nazionale sulla vendita dei giornali quotidiani e periodici

preso atto

- che in data 26 marzo 2002 è stata avviata dalla Delegazione Editoriale e dalle Organizzazioni di categoria dei rivenditori di giornali quotidiani e periodici la trattativa di rinnovo dell'Accordo Nazionale sulla vendita dei giornali quotidiani e periodici;
- che a tale trattativa hanno partecipato i rappresentanti dell'A.NA.DI.S. come membri della Delegazione Editoriale;
- che in data 18 aprile 2005 è stato sottoscritto il nuovo Accordo Nazionale il cui testo è allegato in copia al presente atto;

dichiara

di aderire all'Accordo Nazionale sulla vendita dei giornali quotidiani e periodici sottoscritto in data 18 aprile 2005 e alle intese correlate in condizione di reciprocità nei confronti delle Parti firmatarie dello stesso Accordo, impegnandosi ad osservare e a far osservare alle aziende associate le norme contenute nell'Accordo stesso e nelle intese correlate.

A.NA.DI.S.

Firma per accettazione delle condizioni di adesione

Federazione Italiana Editori Giornali

SI.NA.G.I. Aff. S.L.C.-C.G.I.L.

C.I.S.L.-GIORNALAI

U.I.L.Tu.C.S.-GIORNALAI

S.N.A.G.-CONFCOMMERCIO

FE.NA.G.I.-CONFESERCENTI

U.SI.A.GI.-UGL

In Roma il 19 maggio 2005, l'Unione Stampa Periodica Italiana (U.S.P.I.), innanzi alle Parti firmatarie dell'Accordo Nazionale sulla vendita dei giornali quotidiani e periodici

PRESO ATTO

- che in data 18 aprile 2005 si è conclusa la trattativa avviata dalla delegazione editoriale e dalle Organizzazioni di categoria dei rivenditori di giornali quotidiani e periodici per il rinnovo dell'Accordo Nazionale sulla vendita dei giornali quotidiani e periodici;
- che in data 18 aprile 2005 è stato sottoscritto il nuovo Accordo Nazionale il cui testo è allegato in copia al presente atto;

DICHIARA

- di aderire all'Accordo Nazionale sulla vendita dei giornali quotidiani e periodici sottoscritto in data 18 aprile 2005 e alle intese correlate impegnandosi ad osservare e a far osservare alle Aziende associate le norme contenute nell'Accordo stesso e nelle intese correlate, anche tramite opportune comunicazioni.

U.S.P.I.

Firma per accettazione delle condizioni di adesione

Federazione Italiana Editori Giornali

SI.NA.G.I. Aff. S.L.C.-C.G.I.L.

C.I.S.L.-GIORNALAI

U.I.L.Tu.C.S.-GIORNALAI

S.N.A.G.-CONFCOMMERCIO

FE.NA.G.I.-CONFESERCENTI

U.S.I.A.GI.-UGL

In Milano il 17 gennaio 2006, la NETWORK DIFFUSION MEDIA (N.D.M.), innanzi
alle Parti firmatarie dell'Accordo Nazionale sulla vendita dei giornali quotidiani e
periodici

preso atto

- che in data 26 marzo 2002 è stata avviata dalla Delegazione Editoriale e dalle
Organizzazioni di categoria dei rivenditori di giornali quotidiani e periodici la
trattativa di rinnovo dell'Accordo Nazionale sulla vendita dei giornali quotidiani e
periodici;
- che in data 19 maggio 2005 sono stati stipulati il nuovo Accordo Nazionale e le
intese correlate, allegati in copia ai presente atto;

dichiara

- di aderire all'Accordo Nazionale sulla vendita dei giornali quotidiani e periodici
stipulato in data 19 maggio 2005 ed alle intese correlate in condizione di
reciprocità nei confronti delle Parti firmatarie dello stesso Accordo, impegnandosi
ad osservare e a far osservare alle aziende associate le norme contenute
nell'Accordo stesso e nelle intese correlate.
- di garantire la rappresentanza nelle Commissioni istituite dall'Accordo Nazionale
sopra citato, riservandosi di nominare un proprio delegato.

N.D.M..

Firma per accettazione delle condizioni di adesione

Federazione Italiana Editori Giornali

SI.NA.G.I. Aff. S.L.C.-C.G.I.L.

C.I.S.L.-GIORNALAI

U.I.L.Tu.C.S.-GIORNALAI

S.N.A.G.-CONFCOMMERCIO

FE.NA.G.I.-CONFESERCENTI

U.S.I.A.GI.-UGL